

# AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

---

## CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

**SERVIZIO DI PRESIDIO SANITARIO MOBILE DI PRIMO INTERVENTO MEDICO E DI  
AMBULANZA PRESSO IL SETTORE DELLE RIPARAZIONI NAVALI DEL PORTO DI GENOVA PER  
LA DURATA DI MESI 6, CON OPZIONE DI PROSECUZIONE DI ULTERIORI 6 MESI**

**Il Responsabile Unico del Procedimento  
(dr. Geol. M. TESTA)**



## **ART.1 OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di presidio sanitario mobile di primo intervento e servizio di ambulanza presso il settore delle riparazioni navali del porto di Genova, consistente nella messa a disposizione, nell'attivazione e gestione di un presidio sanitario mobile di primo intervento dedicato a fronteggiare e a stabilizzare situazioni di minori criticità e a bassa complessità fino al trasferimento della persona al pronto soccorso dell'Ospedale di riferimento per rispondere tempestivamente alle situazioni di prime cure e soccorso che si potranno presentare nell'ambito del distretto industriale delle Riparazioni Navali del Porto di Genova nonché di un servizio di ambulanza, coordinato dalla centrale operativa del 118 (emergenze sanitarie).

In particolare l'attività di primo soccorso dovrà riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- interventi per malori o urgenze sanitarie che sopravvengano durante l'orario di funzionamento del presidio nell'ambito del distretto industriale delle Riparazioni Navali del Porto di Genova;
- servizio di trasporto assistito su autoambulanza presso struttura ospedaliera;
- gestione di eventuali emergenze sanitarie collettive connesse a eventi di qualsiasi natura nell'ambito del distretto industriale delle Riparazioni Navali del Porto di Genova;
- gestione e compilazione della documentazione sanitaria di primo soccorso e dei relativi profili medico-legali (registrazione degli interventi, rilascio certificazione di avvenuta assistenza medica).

Il Servizio deve essere svolto tramite un gruppo di lavoro composto da le seguenti figure professionali da destinare all'esecuzione del servizio:

- a) medico, con laurea in medicina e chirurgia in possesso dell'attestato di idoneità allo svolgimento dei servizi di emergenza territoriale con 3 (tre) anni di esperienza nell'ambito del servizio di emergenza sanitaria (minimo 2 soggetti) ;
- b) infermiere, con Laurea in Infermieristica classe SNTI: "Classe delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica" ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici concorsi, ai sensi del Decreto Ministeriale della Sanità 27.07.2000 e in possesso dell'attestato di idoneità allo svolgimento dei servizi di emergenza territoriale: minimo 2 soggetti;
- c) autista soccorritore in possesso dell'attestato di idoneità allo svolgimento dei servizi di emergenza territoriale: minimo 2 soggetti.

Il Fornitore deve essere iscritto nell'elenco regionale dei soggetti autorizzati all'attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza, istituito con Delibera della Giunta Regionale n.738 del 05/08/2016, ai sensi dell'art. 42 sexies della L.R. 41/2006 e s.m. e i..

Il servizio deve essere svolto presso un presidio sanitario mobile di primo intervento (PPI), messo a disposizione da parte del Fornitore per tutta la durata dell'Appalto ed avente in dotazione quanto previsto dalla LR 9/2017 e la dgr n. 944 del 16.11.2018 per l'esercizio di attività di presidio sanitario mobile ed in possesso della relativa autorizzazione.

Il Fornitore deve avere la disponibilità di n. 2 ambulanze aventi i requisiti e le dotazioni previste nell'allegato sub A - lett. 1b "Ambulanze destinate al Servizio di Emergenza Sanitaria 118" alla DGR n. 299 del 12/04/2019 ed inoltre defibrillatore manuale, monitor multi parametro, ventilatore polmonare e personale (almeno 1 infermiere e 1 soccorritore). "pronto muovere, in giorno non festivo".

Il servizio dovrà essere svolto presso un presidio sanitario mobile di primo intervento medico messo a disposizione del fornitore per tutta la durata dell'appalto e collocato presso le aree demaniale marittima come individuato nelle allegate planimetrie (All. A)  
L'ambulanza dovrà essere collocata presso l'area scoperta asservita destinata alla sosta, il tutto come individuato nelle allegate planimetrie (All. A).

Le sopra individuate aree verranno assegnate, previa idonea istanza, mediante specifico atto concessorio, ponendo a carico del concessionario il pagamento di un canone (valore annuale 2020: € 2046,17, salvo conguaglio e da aggiornare ISTAT) e ogni altro conseguente onere economico derivante dal rilascio del titolo concessorio.

Il servizio oggetto del presente appalto rientra nell'ALLEGATO IX (Servizi di cui agli articoli 140,142, 143, 144) - categoria Servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi del D. Lgs. 50/2016 e smi (CPV 85140000-2).

Il contratto avrà la durata di mesi 6 decorrenti dalla data di avvio del servizio come risultante da apposito verbale.

L'Autorità si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di prosecuzione della durata del servizio stesso, alle medesime condizioni, sino ad un massimo di ulteriori 6 mesi. L'Autorità non avrà alcun obbligo di usufruire in tutto o in parte di detta opzione di prosecuzione e il fornitore non potrà farvi alcun affidamento fermo restando che qualora l'Autorità dovesse determinarsi ad usufruire delle opzioni di prosecuzione l'operatore economico dovrà assoggettarsi alle stesse senza riserva alcuna. L'Autorità esercita tale facoltà comunicandola al fornitore a mezzo posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario o opzionato.

## **ART. 2 VALORE STIMATO DEL SERVIZIO**

Il valore stimato del servizio, ammonta a corpo e per l'intera durata dello stesso pari mesi 6 (mesi sei) ad **Euro 115.000,00** esente ai fini dell'IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1 n. 18, del DPR n. 633/1972. Per il presente servizio sussistono rischi da interferenze ex art. 26 del D. Lgs. n. 81 del 2008 nella misura di € 942,00 come da DUVRI allegato (vds. all. B).

## **ART. 3 MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE**

Il criterio di aggiudicazione è quello previsto dall'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, vale a dire il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base dei criteri previsti dal bando e dal Disciplinare di gara.

## **Art. 4 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Si rinvia al bando ed al Disciplinare di gara

## **ART. 5 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio oggetto del presente appalto dovrà rispettare le seguenti caratteristiche minime:

### **5.1 programma delle attività**

Il Fornitore è obbligato a presentare, il Programma delle attività (PA) avente ad oggetto il dettaglio delle attività da svolgere.

Il PA si sostanzia in un elaborato mensile, su base giornaliera, contenente il calendario lavorativo e il dettaglio (nominativo, qualifica, ecc.) di tutte le risorse occupate con relativo orario di lavoro/turni. Il primo PA deve essere redatto dal Fornitore e presentato all'Amministrazione entro 15 giorni solari dalla data di stipula del Contratto. Dalla ricezione del PA decorrono 10 giorni solari ("fase di condivisione") in cui potranno essere apportate modifiche su richiesta dell'Amministrazione al fine di una migliore organizzazione nell'erogazione dei servizi. Il

Fornitore, in caso di osservazioni da parte dell'Amministrazione, deve redigere e consegnare alla medesima una nuova versione del PA che tenga conto delle predette osservazioni entro e non oltre i successivi 5 giorni solari dalla scadenza del termine della "fase di condivisione". La consegna deve essere effettuata via e-mail o secondo quanto eventualmente richiesto dall'Amministrazione. L'inadempimento di ogni singola tempistica imputabile al Fornitore, prevista nel processo di redazione del PA e descritti nei capoversi precedenti, comporterà l'applicazione delle penali previste. La presentazione della versione finale del primo PA avverrà contestualmente alla sottoscrizione del Verbale di Inizio Attività. Il Fornitore deve consegnare i successivi PA mensilmente entro 5 giorni solari antecedenti l'inizio del mese successivo, pena l'applicazione delle penali previste. La consegna deve essere effettuata via e-mail o e/o secondo quanto eventualmente richiesto dall'Amministrazione. Il PA mensile si intende approvato, con il criterio del silenzio-assenso, trascorsi 5 giorni solari dalla data di ricezione dello stesso da parte dell'Amministrazione. Eventuali modifiche del PA dovute a cause di forza maggiore (es: malattia del personale) dovranno essere tempestivamente comunicate all'Amministrazione.

## 5.2 interventi di primo soccorso e di emergenza

Il personale medico di turno dovrà gestire le emergenze mediche (infortunio e/o malore) e, nel caso non sia possibile risolvere l'evento sul posto, organizzare il trasporto dell'interessato al pronto soccorso più vicino con un'ambulanza, pena l'applicazione delle relative penali.

In particolare, il personale medico del presidio, valutata la gravità e l'urgenza dell'evento segnalato, metterà in atto la terapia necessaria decidendo, contestualmente, se la condizione clinica è gestibile all'interno della struttura o se si debba procedere al trasporto al pronto soccorso ospedaliero territorialmente competente, mediante ambulanza, provvedendo comunque alla registrazione del fatto accaduto sull'apposito registro sanitario.

In caso di trasporto di "paziente in codice rosso", il medico deve allertare il nosocomio presso il quale ha intenzione di trasportare il malato avvisando la Centrale Operativa utilizzando il NUE (Numero Unico per le Emergenze) 112.

Nel caso in cui si verificasse la necessità di trasportare il paziente in ospedale, il medico deciderà se le sue condizioni cliniche consentano l'assistenza da parte del solo infermiere del presidio, o se occorre la compresenza di entrambe le figure sanitarie.

Qualora entrambe le figure sanitarie dovessero essere impiegate per il trasporto del malato in condizioni critiche, e contestualmente dovesse verificarsi nella sede un'altra emergenza a carattere sanitario, il Fornitore dovrà provvedere alla immediata sostituzione.

L'assistenza medica dovrà essere prestata in piena osservanza a quanto disposto dalle norme in materia di emergenza e trasporto medico.

Il personale medico ed infermieristico del presidio dovrà, in sintesi, essere in grado di:

- gestire la richiesta d'intervento sanitario nel più breve tempo possibile rispetto all'ubicazione del luogo dove si è verificata l'emergenza e di organizzare il tempestivo trasporto con ambulanza, ove necessario;
- attivare i centri di soccorso, se necessario;
- garantire la comunicazione con il medico del pronto soccorso dell'Ospedale per tutte le informazioni necessarie riguardo il luogo e le modalità dell'evento.

Il personale del presidio, venuto a conoscenza dell'emergenza sopravvenuta, dovrà raggiungere il paziente immediatamente, salvo i casi di ritardo a lui non imputabili.

## 5.3 gestione dei rifiuti prodotti durante il servizio di presidio sanitario

Il Fornitore, pena l'applicazione di una penale, deve garantire la corretta gestione dei rifiuti prodotti durante il Servizio di presidio sanitario e ambulanza, compresa la consegna della relativa documentazione ove previsto, secondo quanto previsto dalle seguenti normative e s.m.i.:

- Delibera del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 "Disposizioni per la prima applicazione dell'articolo 4 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti".
- Decisione 2000/532/CE "Decisione della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio
- relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi

- dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi".
- D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari".
- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale - Parte IV - Norme in materia di gestione dei rifiuti".
- Direttiva 2008/68/CE "Trasporto interno di merci pericolose".
- D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 35 "Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose".

Il Fornitore deve, a tal fine, utilizzare mezzi e attrezzature adeguati al lavoro da svolgere e idonei ai fini della sicurezza e della tutela della salute e dell'ambiente.

In particolare, è prevista la completa gestione di tutte le tipologie di rifiuti prodotti all'interno dei Presidi Sanitari (es. tutte le tipologie di farmaci scaduti, rifiuti sanitari non pericolosi, assimilati agli urbani, pericolosi non a rischio infettivo, pericolosi a rischio infettivo ecc.). Sono, quindi, a carico del Fornitore la messa a disposizione di tutte le tipologie di contenitori idonei per la raccolta ed il confezionamento dei rifiuti, la gestione dello stoccaggio e la redazione di una procedura operativa per determinare una corretta modalità delle varie fasi di lavoro.

Il Fornitore provvederà, inoltre al trasporto dei rifiuti, appositamente allocati nei rispettivi contenitori, sigillati ed etichettati dai medici che svolgono attività di primo soccorso. È assolutamente vietata la raccolta dei rifiuti senza che questi siano stati già preventivamente allocati nei rispettivi contenitori.

#### 5.4 servizio di reportistica

1. Il Fornitore dovrà mettere a disposizione dell'Amministrazione, i seguenti dati estratti dal registro sanitario in relazione a ciascun accesso presso il presidio:

- Data
- Ora
- Età
- Sesso
- Tipologia di utente (dipendente/esterno)
- Motivo del consulto
- Eventuale utilizzo dell'ambulanza

I dati sopra indicati dovranno essere messi a disposizione dell'Amministrazione entro 30 giorni lavorativi dalla richiesta inoltrata dalla medesima dall'Amministrazione nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, pena l'applicazione di una penale. La trasmissione di tali dati deve essere effettuata via e-mail e/o secondo quanto eventualmente concordato con l'Amministrazione, con l'adozione di adeguate misure di sicurezza.

2. Inoltre, Il Fornitore dovrà mettere a disposizione, per ciascuna sede, un Rendiconto trimestrale, contenente l'elenco puntuale delle attività effettuate nel trimestre (ore lavorate dal personale/ore di disponibilità dell'ambulanza/viaggi smaltimento rifiuti) necessario ai fini della verifica di conformità, da trasmettere entro il giorno 15 del mese successivo all'Amministrazione pena l'applicazione di una penale.

La consegna del suddetto Rendiconto deve essere effettuata via e-mail e/o secondo quanto eventualmente concordato con l'Amministrazione.

Il Fornitore dovrà in ogni caso comunicare tempestivamente gli eventi di particolare gravità che dovessero verificarsi durante l'espletamento del servizio, fornendo le opportune informazioni nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

#### **Copertura minima**

Il presidio di primo intervento mobile dovrà avere in dotazione quanto previsto dalla LR 9/2017 e la dgr n. 944 del 16.11.2018 per l'esercizio di attività di presidio sanitario mobile ed dovrà essere in possesso della relativa autorizzazione; il presidio dovrà essere collocato nell'area di cui alla allegata planimetria per tutta la durata dell'appalto.

1. il Presidio dovrà garantire la propria attività con presenza di un medico, in giorno non festivo: dalle 08.00 alle 20.00 dal lunedì al venerdì.

2. l'ambulanza e personale (almeno 1 autista soccorritore e 1 infermiere) "pronto muovere", dovrà garantire il presidio e la propria attività in giorno non festivo": dalle 08.00 alle 20.00 dal lunedì al venerdì e dalle 08.00 alle 13.00 il sabato.
3. dovrà essere garantita la disponibilità di un'ambulanza sostitutiva, che dovrà assicurare il presidio qualora l'ambulanza di cui al punto 2 dovesse allontanarsi per motivi operativi. L'ambulanza sostitutiva dovrà essere in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 1 e personale (almeno 1 autista soccorritore e 1 infermiere) "pronto muovere in giorno non festivo": dalle 08.00 alle 20.00 dal lunedì al venerdì e dalle 08.00 alle 13.00 il sabato.

Il medico dovrà essere in possesso dell'attestato BLS-D (Basic Life Support Defibrillation) e di ALS in corso di validità.

L'infermiere professionale dovrà essere in possesso dell'attestato BLS-D (Basic Life Support Defibrillation) in corso di validità e di ALS in corso di validità.

L'autista dedicato con funzioni di barelliere, dovrà essere in possesso dell'attestato BLS - D (Basic Life Support Defibrillation) in corso di validità.

Il Fornitore dovrà assicurare, presso il presidio, la presenza del personale in base a quanto stabilito nel presente capitolato, mediante le opportune turnazioni e sostituzioni, che formeranno oggetto di preventiva comunicazione, pena l'applicazione della penale prevista.

Sarà onere del Fornitore munire il proprio personale addetto allo svolgimento del servizio, di tesserini di riconoscimento conformi alla normativa vigente, nonché di camici e/o divise per permetterne un'immediata identificazione e dovrà, altresì, sottostare alle regole di accesso e permanenza nel Porto.

Il personale del Fornitore è tenuto all'assoluto rispetto degli orari dei turni previsti.

La/e ambulanza/e impiegata/e dal fornitore per il servizio di trasporto in emergenza, dovrà/dovranno essere regolarmente immatricolate;

il fornitore sarà obbligato a sostenere tutti gli oneri per mantenere in perfetta efficienza e adeguato decoro il presidio mobile e tutti i mezzi e le attrezzature impiegate per l'espletamento del servizio, mediante operazioni di pulizia, sanificazione, riparazione, manutenzione ordinaria e straordinaria.

A semplice richiesta dell'Amministrazione il fornitore sarà tenuto a presentare copia di tutta la documentazione relativa ai mezzi così come prevista per legge.

Tutti i mezzi ( presidio mobile ed ambulanza) devono risultare autorizzate allo svolgimento delle attività di soccorso. Il fornitore dovrà mantenere la disponibilità e l'autorizzazione all'utilizzo degli stessi (o i requisiti di equipollenza) per attività di soccorso per tutta la durata del contratto.

Il fornitore si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione le eventuali variazioni degli elementi autorizzativi e a fornire gli estremi delle autorizzazioni sanitarie relative alle medesime variazioni, pena l'applicazione delle relative penali.

Durante l'esecuzione del contratto, qualora per esigenze organizzative del Fornitore dovesse rendersi necessario l'utilizzo di un mezzo diverso ai fini dell'espletamento del servizio, il Fornitore dovrà darne preventiva comunicazione all'Amministrazione, ai fini dell'approvazione previa verifica dei requisiti richiesti. La mancata comunicazione comporterà l'applicazione di una penale.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese relative all'impiego dei mezzi di soccorso ( presidio mobile e ambulanze), ivi comprese la manutenzione ordinaria e straordinaria, il carburante, i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) per il personale nonché i presidi medico chirurgici e il materiale di consumo.

È onere del Fornitore, in caso di eventuali guasti/avarie dei mezzi di soccorso stazionanti o delle apparecchiature/attrezzature ivi allocate:

- darne immediata comunicazione all'Amministrazione;
- ripristinare il servizio entro e non oltre 4 ore dalla rilevazione del guasto/avarìa, pena l'applicazione della penale prevista.

\*\*\*

Qualora il Fornitore debba sostituire il personale del presidio, ne darà comunicazione via email all'Amministrazione e contestualmente dovrà provvedere ad inviare, entro i successivi 5 giorni

lavorativi, ad eccezione di casi di forza maggiore opportunamente documentati, il curriculum di un candidato idoneo a ricoprire l'incarico, pena l'applicazione della penale.

Qualora l'Amministrazione, a seguito dell'analisi del profilo professionale del candidato proposto dal Fornitore, non rilevi le condizioni per procedere alla designazione, tale circostanza sarà comunicata al Fornitore, che dovrà provvedere all'invio di ulteriori curricula, fino alla nomina del nuovo personale.

Il Fornitore è tenuto a sostituire il personale che l'Amministrazione non ritenga idoneo ai compiti, anche per cause indipendenti da inadempimenti e/o manchevolezze di qualsiasi natura. In tal caso, l'Impresa dovrà proporre una nuova figura professionale entro il termine di 10 giorni solari dalla richiesta.

### **Misure a garanzia della qualità del servizio**

Per l'intera durata del servizio l'operatore economico aggiudicatario dovrà garantire il mantenimento delle misure preposte a garantire la qualità dello stesso, la cui adozione è stata dichiarata in sede di gara e cioè:

- Iscrizione nell'elenco regionale dei soggetti autorizzati all'attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza, di cui all'art. 42 sexies LR 41/2006 e s.m. e i., istituito a seguito dell'applicazione della Delibera della Giunta Regionale n. 1385 del 06/11/2014;
- Autorizzazione per il presidio di primo intervento mobile e dotazioni previste dalla LR 9/2017 e la dgr n. 944 del 16.11.2018 per l'esercizio di attività di presidio sanitario mobile

È prevista la messa a disposizione, da parte del Fornitore e ad esclusive spese del medesimo, di tutti i compendi strumentali, le attrezzature, i presidi medico-chirurgici ed il materiale di consumo necessari per lo svolgimento del servizio.

Il Fornitore potrà mettere a disposizione ulteriori dotazioni strumentazioni apparecchiature medicali rispetto a quelle minime previste dalla normativa, che lo stesso qualifica come necessarie per l'adeguato funzionamento del presidio. Tutte le attrezzature e i dispositivi messi a disposizione del Fornitore, dovranno essere conformi alla normativa nazionale e comunitaria e appropriati rispetto ai rischi specifici connessi alle attività oggetto di affidamento.

Il compendio strumentale dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza e di pronto impiego e custodito in luogo idoneo e facilmente accessibile.

Il presidio mobile utilizzato dal Fornitore dovrà essere dotato a cura e spese del fornitore dei supporti informatici e telefonici essenziali. L'Amministrazione si riserva la possibilità di modificare la dislocazione del presidio e dell'ambulanza. In tal caso, l'appaltatore dovrà curare personalmente l'attività di trasferimento a proprio carico sotto la propria responsabilità e a proprie spese.

Alla scadenza contrattuale, Il Fornitore dovrà provvedere a proprie spese alla rimozione del presidio, lasciando libere le aree entro e non oltre 15 giorni solari dalla scadenza contrattuale o dalla riconsegna anticipata, in caso contrario le spese sostenute saranno imputate al Fornitore, mediante escussione del deposito cauzionale definitivo.

L'appaltatore non sarà responsabile per servizi non erogati a causa di inagibilità e/o indisponibilità del presidio.

Le utenze relative alla fornitura di acqua e di energia elettrica e le utenze telefoniche, le spese di pulizia e gli eventuali oneri per lo smaltimento dei rifiuti saranno a carico del fornitore..

Il Fornitore è tenuto ad assicurare il buon uso, la conservazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria del presidio e delle attrezzature fisse e mobili messe a disposizione.

Il Fornitore è inoltre tenuto a segnalare immediatamente ogni guasto, anomalia o difetto di funzionamento delle attrezzature, o delle cose, nonché l'onere di evitarne in via cautelativa l'uso, ove sussistano o possano ragionevolmente temersi rischi apprezzabili per persone o cose.

Il Fornitore provvederà, a propria cura e spese su richiesta del personale medico in servizio presso la strutture, alla fornitura dei farmaci necessari al funzionamento del presidio (ivi inclusi quelli all'interno dell'ambulanza messa a disposizione ). Sarà cura del personale medico la relativa gestione (conservazione, rilevazione dello scaduto, conferimento negli appositi contenitori).

## **ART. 6 ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO**

Il Fornitore dovrà, entro 10 giorni dall'aggiudicazione, presentare all'Ufficio Territoriale di Genova dell'Autorità di Sistema Portuale di Genova istanza di concessione contenente i seguenti dati:

- Ubicazione - area demaniale marittima sita in prossimità della palazzina Servizi di Via al Molo Cagni;
- Uso - Presidio Sanitario ed area scoperta asservita;
- Periodo - coincidente con la durata del servizio;
- Obbligazioni - obbligo di corrispondere in via anticipata il canone demaniale marittimo e a presentare idonea fideiussione bancaria e/o assicurativa a prima richiesta secondo i modelli standard dell'Ente Portuale.

Tutti gli oneri derivanti dall'atto concessorio restano a carico dell'affidatario del servizio, compresi in via esemplificativa gli oneri per la pulizia dei locali, le utenze, l'amministrazione condominiale, le imposte, smaltimento rifiuti.

Il contratto sarà sospensivamente condizionato all'ottenimento del sopra individuato atto concessorio.

Il Fornitore dovrà iniziare ad erogare le prestazioni di cui al presente Capitolato entro 30 giorni solari dalla stipula del Contratto, ovvero nel minore o maggior termine disposto dall'Amministrazione e, comunque, previa sottoscrizione del Verbale di Inizio Attività.

Il ritardo nell'inizio dell'erogazione dei servizi, per cause imputabili al Fornitore, determina l'applicazione delle penali previste.

Le prestazioni e le attività oggetto dell'appalto termineranno alla scadenza del contratto la cui durata è pari a 6 mesi salvo opzione di prosecuzione di ulteriori 6 mesi che l'Amministrazione si riserva di esercitare a parità di patti prezzi e condizioni.

## **ART. 7 ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Il direttore dell'esecuzione procederà a verificare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti dal contratto.

In caso di esito positivo della verifica, con cadenza mensile, non oltre 45 giorni dalla scadenza della mensilità di riferimento, il direttore dell'esecuzione emetterà l'attestazione di regolare esecuzione, della quale verrà trasmessa copia all'esecutore, contenente i seguenti elementi:

- gli estremi del contratto;
- l'indicazione dell'esecutore;
- la tipologia delle prestazioni e degli interventi eseguiti;
- il tempo impiegato per l'esecuzione delle prestazioni;
- le date di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- l'importo mensile da pagare all'esecutore in base a quanto stabilito dal contratto;
- la certificazione di regolare esecuzione.

In caso di inesattezza della prestazione, ferma l'applicazione delle penali previste nel presente atto, e salvo il maggior danno, qualora il soggetto che procede alla verifica di regolare esecuzione riscontri difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, accettabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'esecutore, assegnerà allo stesso un termine per adempiere. In tal caso tutti gli oneri e le spese eventualmente sostenute per l'adeguamento del servizio saranno a spese dell'esecutore.

Successivamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione, si procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo, secondo quanto previsto dall'art.



103 del D.Lgs. 50/2016, della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

E' fatta salva la responsabilità dell'esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica della regolare esecuzione.

Il Direttore dell'esecuzione o soggetto da questi delegato avrà la piena facoltà di esercitare in ogni momento gli opportuni controlli, relativamente alla esecuzione del servizio in ogni sua fase, senza che a seguito di ciò l'operatore economico aggiudicatario possa pretendere di vedere eliminata o diminuita la propria responsabilità, che rimarrà comunque intera e assoluta.

L'Amministrazione si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che Il Fornitore possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel contratto e nel presente Capitolato. Attraverso proprio personale, l'Amministrazione potrà provvedere all'organizzazione di azioni di monitoraggio, controllo ed ispezione. Qualora dalle verifiche effettuate il servizio dovesse risultare non conforme alle previsioni contrattuali, Il Fornitore dovrà provvedere ad eliminare tempestivamente le disfunzioni rilevate, salvo l'applicazione delle penali contrattualmente previste.

## **ART. 8 CAUZIONI**

Ai sensi e secondo le modalità previste degli artt. 93 e 103 del D.Lgs. 50/2016,, sono dovute le cauzioni provvisoria pari al due per cento (2%) dell'importo posto a base di gara, e quella definitiva pari al dieci per cento (10%) dell'importo complessivo del contratto.

Il concorrente dovrà presentare, in sede di gara, una cauzione provvisoria pari al due per cento (2%) dell'importo posto a base di gara, valida almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

L'aggiudicatario, prima della stipula del contratto, a garanzia degli obblighi contrattuali è obbligato a costituire una garanzia fideiussorio pari al dieci per cento (10%) dell'importo contrattuale. La cauzione definitiva sarà svincolata, dietro richiesta dell'aggiudicatario, al termine dell'affidamento del servizio ed alla definizione di tutti i rapporti di inadempienza, anche parziale.

Le garanzie provvisorie e quella definitiva potranno essere costituite anche a mezzo di fidejussione bancaria o polizza assicurativa e dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

## **ART. 9 SUBAPPALTO**

Il ricorso al subappalto è consentito in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice

## **ART. 10 PENALI RISOLUZIONE CONTRATTUALE - RECESSO**

Qualora l'aggiudicatario non dovesse garantire gli orari di copertura minima previsti dal presente capitolato, ferma ogni ulteriore responsabilità e salvo il risarcimento dell'ulteriore danno, l'Operatore aggiudicatario sarà soggetto ad una penale in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

L'inadempimento che determini un importo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale costituisce grave inadempimento tale da comportare risoluzione del contratto.

La sospensione del servizio per fatto dell'operatore economico aggiudicatario per più di 24 ore è considerato grave negligenza e può comportare la risoluzione contrattuale.

In caso di non conformità del servizio a quanto previsto dal contratto, l'operatore economico esecutore sarà soggetto ad una penale pari al 2% dell'importo contrattuale, fatto salvo il risarcimento dell'ulteriore danno. Nel comunicare l'irrogazione della penale, inoltre, il direttore dell'esecuzione, inviterà, per iscritto, l'operatore ad adeguare la propria prestazione assegnando all'uopo un termine congruo. Tale termine ha natura di termine essenziale e il mancato adeguamento determinerà la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1457 c.c..

Il reiterarsi di difformità o carenze nel servizio e nelle prestazioni potrà comportare la risoluzione del contratto.

La risoluzione del contratto determinerà l'incameramento della cauzione.

L'ammontare delle penali potrà essere compensato con eventuali crediti dell'operatore economico dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono. Se non vi sono crediti o se essi risultino insufficienti, l'ammontare delle penali viene addebitato sulla cauzione.

L'addebito delle penali potrà, altresì, essere addebitato su eventuali ulteriori crediti dell'aggiudicatario dipendenti da altri contratti.

Qualora la cauzione dovesse ridursi per l'applicazione di penali, l'operatore economico dovrà provvedere al suo reintegro entro 10 giorni dalla comunicazione dell'Ente, pena la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c..

La risoluzione del contratto comporterà la caducazione degli effetti dell'atto concessorio di cui all'art. 2 del presente atto.

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del Codice l'Amministrazione in caso di mutamenti di carattere organizzativo che abbiano incidenza sull'esecuzione dei servizi, potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC.

In tale caso il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

L'Amministrazione potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dal Contratto, anche senza motivazione e, in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio

## **ART. 11 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI**

I corrispettivi dovuti sulla base del contratto saranno liquidati in quote mensili ciascuna pari alla corrispondente frazione del canone complessivo, per mesi 6, risultante dall'applicazione del ribasso presentato in gara, fatte salve le ritenute previste dall'art. 4, comma III del D. p.r. n. 207/2010.

Gli stessi saranno liquidati entro 30 giorni dalla data di acquisizione a protocollo centrale dell'Ente della relativa fattura, previo rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione, con cadenza mensile posticipata.

Le fatture dovranno essere intestate a "Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Via della Mercanzia 2 - 16124 Genova, Codice Fiscale e Partita IVA 02443880998".

L'Appaltatore è tenuto ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati.

L'Amministrazione, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penali, i pagamenti all'operatore economico cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.

## **ART. 12 RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI**

Ogni e qualsivoglia responsabilità per l'esecuzione del servizio è a carico dell'affidatario il quale si impegna a manlevare e tenere in ogni caso indette l'ADSP per qualsivoglia pretesa o richiesta da chiunque proveniente rispetto all'esecuzione del servizio di cui si verte.

E' obbligo del prestatore di servizi stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT) e verso il prestatore di lavoro (RCO), con esclusivo riferimento al servizio in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad € 1.000.000,00 (euro un milione/00) e con validità non inferiore alla durata del servizio (ivi compresa l'opzione di prosecuzione).

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad **€ 1.000.000,00 (euro un milione/00)**.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

La preventiva stipula della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione per l'avvio del servizio; copia conforme della stessa dovrà essere fornita dall'operatore economico aggiudicatario, in vista della conclusione del contratto e/o della consegna del servizio se anteriore.

#### **ART. 13 OBBLIGHI DI CUI ALLA LEGGE N° 136 DEL 2010**

L'appaltatore e i subcontraenti della filiera dell'operatore aggiudicatario sono tenuti ad effettuare tutti i movimenti finanziari esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, utilizzando un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica (obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari).

L'operatore comunica alla stazione appaltante, entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative all'appalto, gli estremi identificativi del conto corrente e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola di tracciabilità di flussi finanziari.

A tal fine l'appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante, tutti i rapporti contrattuali posti in essere (ivi compresi quelli con i subfornitori, i liberi professionisti, i dipendenti) per l'esecuzione del contratto, mediante apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 in cui attesta che i relativi contratti contengono la suddetta clausola di tracciabilità ovvero che gli stessi sono stati stipulati precedentemente all'entrata in vigore della L. n. 136/2010 e si intendono pertanto automaticamente integrati ai sensi dell'art. 1374 codice civile come previsto dalla L. n. 217/2010.

L'appaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'inosservanza degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010, determina altresì l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

La tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche l'indicazione del committente.

#### **ART. 14 TUTELA DEI LAVORATORI**

L'operatore aggiudicatario è tenuto ad applicare ai propri lavoratori dipendenti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore, a rispettare gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti, nonché in generale tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, di igiene e sicurezza sul lavoro previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

In sede di proposta di aggiudicazione, l'Amministrazione verificherà che vengano rispettati gli adempimenti di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni. A tal fine, il soggetto aggiudicatario dovrà dare evidenza:

- della nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- della nomina, eventuale, del Medico competente, o dichiarazione della non obbligatorietà;
- della assolta informazione e formazione del proprio personale in materia di sicurezza e salute.

#### **ART.15 ALLEGATI**

Fanno parte integrante del presente capitolato:

- ALL. A - Planimetria area asservita
- ALL. B - D.U.V.R.I.

**Il Responsabile Unico del Procedimento**  
Dr. Geol. M. Testa

